# CCXLIV.

# TORNATA DEL 16 MAGGIO 1912

# Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. - Séguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A) — Il ministro di grazia e giustizia riferisce il nuovo testo, concordato con l'Ufficio centrale, degli articoli 100, 101 c 102, i quali sono approvati (pag. 8154) — Su proposta del guardasigilli si approva una aggiunta al testo dell'art. 23, già approvato (pag. 8155) — Si approvano gli articoli 124, 125 e 126, con emendamenti proposti dal ministro (pag. 8155-56) — Senza discussione sono approvati gli articoli 127 a 129 — Gli articolì 130 e 131 sono approvati con emendamenti proposti dal guardasigilli (pag. 8156-57) — Senza osservazioni si approvano gli art. da 132 a 134. Gli art. 135 e 136, emendati su proposta del ministro guardasigilli (pag. 8157), sono approvati; e senza discussione si approva l'art. 137 — Sull'art. 138 parlano i senatori Beneventano (pag. 8158, 8161), Scillamà (pag. 8159, 8161), Astengo, relatore (pag. 8161) e il ministro guardasigilli (pagina 8160-61) — L'art. 138 è approvato, e senza discussione si approvano gli articoli da 139 a 147 — L'art. 148 è approvato con la soppressione dell'ultimo comma, proposta dal ministro (pag. 8163); e senza discussione si approvano gli articoli da 149 a 153 — Dopo osservazioni del senatore Lagasi (pag. 8164) cui risponde il guardasigilli (pag. 8164) si approva, con una modificazione, l'art. 154 — Sono approvati gli articoli da 155 a 158; e l'art. 159 con un emendamento proposto dal ministro (pag. 8165) — È approvato l'art. 160; e l'art. 161 con un emendamento proposto dal ministro guardasigilli (pag. 8166) — Si approva l'art. 162 - L'art. 163 è approvato con emendamenti proposti dal senatore Mortara, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 8166) — Senza discussione sono approvati gli articoli da 164 a 166 — L'art. 167 è soppresso — Su proposta del senatore Beneventano (pagina 8167) la discussione sull'art. 168 è sospesa — Si approva l'art. 169 emendato, e l'art. 170 nel testo ministeriale — Sono approvati gli articoli 171 e 173; gli articoli 172 e 174 sono soppressi — All'art. 175 il senatore Polacco, anche a nome di allri senatori, propone un emendamento (pag. 8169) accettato dal ministro della pubblica istruzione (pagina 8170) — L'art. 175, così emendato, è approvato — Si approvano: l'art. 175-bis emendato; l'art. 176; l'art. 177 emendato; e gli articoli da 178 a 181 — L'art. 182 è soppresso — Sull'art. 183 parlano il senatore Astengo, relatore (pag. 8172) e il ministro guardasigilli (pag. 8172); l'articolo è approvato — Si approvano: l'art. 184 emendato; e gli articoli 185, 185 bis e 186 — L'art. 187 ed ultimo è approvato, dopo asservazioni del senatore Astengo, relatore (pag. 8473), cui risponde il ministro di grazia e-giustizia (pagina 8173) — Si procede alla discussione della tariffa annessa al progetto di legge: parlano i senatori Beneventano (pag. 8174), Astengo, relatore (pag. 8176) e il guardasigilli (pag. 8174-76) — L'art. 168, rimasto sospeso, è approvato — Dichiarazioni del senatore Astengo, relatore (pag. 8184) e del ministro di grazia e giustizia (pag. 8185) — Si rimanda alla successiva tornata il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Dicercciano & 1001

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (N. 397-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ».

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro guardasigilli per riferire sulla nuova formula concordata con l'Ufficio centrale per gli articoli ieri rimasti in sospeso e cioè per gli art. 100, 101 e 102.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nella seduta di ieri fu sospesa la discussione degli art. 100, 101 e 102, occorrendo modificare la redazione di questi articoli.

Leggo la nuova formula dell'art. 100 concordata coll'Ufficio centrale:

#### Art. 100.

- « Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
- « Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaio.
- « Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivi notarili, tenendo conto del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.
- « Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40 anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile o distrettuale ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 100 nella formula testeletta dal ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

L'onorevole ministro Guardasigilli ha facoltà di riferire sulla nuova formula proposta per l'art. 101.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Leggo la formula concordata per l'art. 101:

#### Art. 101.

- «Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto ministeriale su la proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.
- « Potranno essere nominati archivisti i sottoarchivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sottoarchivisti gli assistenti e gli aspiranti e praticanti notari, ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.
- « Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica è in paleografia; e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi di Stato o in quelli notarili, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.
- « Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 e più di 30 anni di età; sotto archivista o archivista chi abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 101, nella nuova formula concordata tra il ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

L'onor. ministro ha facoltà di leggere la nuova formula concordata con l'Ufficio centrale par l'art. 102.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Leggo la formula concordata per l'art. 102.

#### Art. 102.

«Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.

«La cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico o in titoli di rendita dello Stato o con deposito di denaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

« I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

« Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall' ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'art. 42, in quanto siano applicabili ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 102 nella nuova formula concordata tra il ministro Guardasigilli e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora all' art. 124 che, come il Senato ricorda, fu ieri sospeso.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Prima di venire all'articolo 124, prego il Senato di tornare per un momento sull'art. 123, essendo necessario, per evitare equivoche interpretazioni, inserire in principio dell'art. 123 le parole: « Salve le maggiori penalità stabilite dal Codice penale».

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, l'articolo 123 è stato ieri approvato dal Senato nel testo proposto.

Trattandosi però di una semplice aggiunta, possiamo tornarvi sopra.

L'onor. ministro propone che prima del testo come fu approvato si pongano le parole: « salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

E veniamo all'art. 124. Ne rileggo il testo come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

#### Art. 124.

La penalità di cui agli articoli 113, 119 e 123 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

FÍNOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di perlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. D'accordo coll' Ufficio centrale, si propone di mantenere l'articolo come è stato proposto, modificando soltanto i richiami degli articoli. Gli articoli da citarsi sono il 111 bis, il 113 e il 119.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, proporrebbe che l'art. 124 rimanesse così come è stato proposto, salvo la citazione degli articoli.

Do lettura di questo articolo come verrebbe modificato:

#### Art. 124.

« Le penalità di cui agli articoli 111 bis, 113 e 119 sono applicate dal tribunale in Camera di Consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'Archivio notarile ».

Chi approva quest'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 125, del quale do lettura:

#### CAPO II.

Degli archivi notarili mandamentali.

#### Art. 125.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda ed a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giusticia e dei culti. Al quarto alinea di quest'articolo, dove dice: « le copie certificate conformi degli atti », bisogna aggiungere la parola « notarili ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l' art. 125 coll'aggiunta della parola « notarili » proposta dall'onor, ministro d'accordo con l'Ufficio centrale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

# Art. 126.

A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato a preferenza un notaro residente nel comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In questo articolo si propone di sopprimere la frase «a preferenza», e ciò perchè essa nei comuni in cui vi è un solo notaro equivarrebbe senz'altro all'esclusività del diritto alla nomina a conservatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 126 con la soppressione delle parole «a preferenza» proposta dal ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 127.

Il conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito a concorso per titoli con decreto Reale, uditi i pareri delle Giunte dei comuni interessati, del conservatore dell' archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in Camera di Consiglio.

(Approvato).

#### Art. 128.

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei comuni interessati, udito il parere del conservatare dell'archivio notarile distrettuale e del Pubblico Ministero, e sarà pagato direttamente dai comuni interessati.

(Approvato).

#### Art. 129.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'articolo 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del Pubblico Ministero.

(Approvato).

#### Art. 130.

Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale l'articolo 103 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 119.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In questo articolo si propone di cancellare il richiamo all'art. 103, sostituendovi le parole: «le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 99 ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 130 nel testo modificato dall'on. ministro:

# Art. 130.

Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicate nell'art. 99 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 119.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 131.

Salvo il disposto degli articoli 64, primo capoverso, e 79; il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'articolo 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'art. 131 bisogna sostituire alle parole: «primo capoverso» le parole «prima parte».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 131 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approva(o).

#### Art. 132.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'articolo 120, sono devoluti a vantaggio dei comuni interessati.

(Approvato).

#### Art. 133.

Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 117, 118, 122 e 123. (Approvato).

#### TITOLO VI.

DELLA VIGILANZA SUI NOTARI, SUI CONSIGLI E SUGLI ARCHIVI - DELLE ISPEZIONI, DELLE PENE DISCIPLINÀRI E DEI PROCEDIMENTI PER L'AP-PLICAZIONE DELLE MEDESIME.

### CAPO I.

Della vigilanza e delle ispezioni.

#### Art. 134.

Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

(Approvato).

### Art. 135.

Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare, personalmente o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile il protocollo degli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

Il notaro che non adempie a quest'obbligo sará punito con la sospensione, che durera fino a che vi abbia ottemperato.

In tali ispezioni si curera di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertorii, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nel primo comma di questo articolo devesi sostituire alla parola « protocollo », che non esiste nella legge, le altre « i repertorii e i registri ».

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'art. 135.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 136.

Le ispezioni saranno eseguite:

1º agli atti dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente ad un conservatore d'archivio od archivista fornito dei requisiti per la nomina a notaro, da delegarsi annualmente, distretto per distretto, dal Ministero di grazia e giustizia;

2º agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero.

Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del Pubblico Ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Al numero 1 dell'articolo 136 si propone di sostituire una formula diversa della quale darò lettura:

« Le ispezioni saranno eseguite:

« 1º agli atti e repertori dei notai, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delégato unitamente al conservatore del-

l'archivio notarile del distretto o a chi ne fa le veci. Nel caso che chi ne fa le veci non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaio, ed in generale in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 136 con la modificazione della quale l'onor, ministro guardasigilli ha teste dato ragione al Senato. Per maggior chiarezza rileggo l'art. 136 così modificato:

#### Art. 136.

Le ispezioni saranno eseguite:

1º Agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto o da chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e in generale in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consigliano, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;

2º agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili da un ispettore superiore del Ministero!

Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del Pubblico Ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

Chi approva l'art. 136, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 137.

Per l'ispezione agli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio od a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovutà parimenti l'indennità per intero, come sopra stabilita.

(Approvato).

# Art. 138.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili; e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dagli onor. senatori Beneventano e Mazziotti, del seguente tenore:

Dopo le parole « del medesimo » si propone di aggiungere « due di tali ispettori saranno assegnati al personale di ragioneria ».

Do facoltà di parlare all'onor, senatore Beneventano per lo svolgimento della sua proposta.

BENEVENTANO. Suppongo che l'onorevole ministro abbia dovuto considerar bene la utilità o meno di accrescere il numero degl'ispettori, di cui è parola nell'art. 138, che viene ora in discussione.

Di massima io sono poco inclinato ad accrescere il numero degli impiegati, perchè ormai ho riconosciuto, che di giorno in giorno il numero degli impiegati va crescendo, ma non in ragione dei bisogni dell'Amministrazione, ma piuttosto per una notevole rilasciatezza nell'adempimento dei propri doveri da parte di alcuni di questi impiegati.

Il ministro, presa cognizione dello stato del servizio generale del Ministero, afferma, che gli attuali ispettori non sono sufficienti per disimpegnarlo completamente e che è necessario per le ispezioni, non solamente degli archivi notarili, ma per tutti i rami delle amministrazioni dipendenti dal Dicastero della giustizia, e quindi propone l'aumento di essi. Sul proposito ricordo specialmente l'amministrazione del Fondo per il culto la quale, come gli onorevoli senatori sanno, è molto buia, e per la quale dolorosamente noi abbiamo dovuto rifevare grandissime deficienze, fino al punto che per determinare le quote spettanti ai comuni sulle rendite delle soppresse corporazioni religiose si è dovuto ricorrere al ripiego di adibire persone estranee all'Amministrazione pubblica, per le opportune liquidazioni; quasi che lo Stato non avesse la forza di adempiere da per sè stesso il dovere di liquidare ad ogni

comune quanto al medesimo spetta di diritto su quelle rendite.

Accennato questo per incidenza, torno subito all'art. 138 in discussione.

Due specie di impiegati costituiscono la dipendenza dell'amministrazione del Ministero di grazia e giustizia. Una prima specie si compone di impiegati di carriera la quale ha il compito superiore di vigilare sull'organismo in genere, sul complesso del funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

Una seconda categoria ha il còmpito di regolare la contabilità conformemente ai regolamenti.

Dalla prima ordinariamente vengono designati dal Ministero coloro, che debbono eseguire le ispezioni sul modo con cui procedono i vari servizi del Ministero di [grazia e [giustizia.]]

Però talvolta è necessario, contemporaneamente, di esaminare i risultati contabili dei versamenti, che debbono farsi o per ragione di tasse, o per ragione d'indennita o per quote dovute agli archivi notarili. In simili casi avviene, che l'incaricato per l'ispezione ha bisogno di avere con sè un impiegato di ragioneria, perche possa avere un esatto concetto del modo come l'amministrazione anche degli archivi notarili e delle cancellerie giudiziarie procede per la contabilità relativa alle molteplici disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. Or, se al completo servizio deve provvedersi, pare, che non sia prudente, qualora sia necessario, accrescere il numero degl'ispettori, scegliendoli solo tra gl'impiegati della prima categoria, ma che sia opportuno darne almeno la metà a quelli che appartengono alla parte contabile. Questa la ragione per cui mi sono permesso di proporre questa aggiunta, cioè: che due dei posti di ispettore siano riservati al personale di ragioneria. Il Senato, l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro decideranno. In ogni modo, se crederanno di non consentire alla mia proposta, io tradurro il mio emendamento in semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento dei senatori Beneventano e Mazziotti, sia appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi. (È appoggiato).

SCILLAMÀ. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ. Il senatore Beneventano mi ha prevenuto su questo punto dell'Ispettorato da istituirsi nel Ministero di grazia e giustizia per il servizio notarile. Io plaudo al concetto informatore di questa disposizione della nuova legge, perocchè è risaputo che non vale il formare delle buone leggi, senza che in pari tempo si tenda ad assicurarne la retta e scrupolosa osservanza. A ciò mira la disposizione dell'articolo 138. Senonchè la formula adoperata mi sembra alquanto generica e vaga; e conseguentemente rivolgo alcune mie considerazioni all'onor ministro di grazia e giustizia, perchè veda se non sia il caso di tenerne conto, e dove egli creda di fare buon viso a quanto saro per dire, mi riserbo di presentare apposito emendamento. Risponderò poi, e sono lieto che abbia interloquito sulla stessa materia, all'onor. senatore Beneventano sulla proposta che due dei nuovi posti di ispettore siano conferiti ai funzionari di ragioneria.

Sappiamo che presso il Ministero di grazia e giustizia funziona egregiamente un Ispettorato, il quale ha di mira precipuamente la vigilanza e le ispezioni delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Successivamente è stato aggiunto il compito delle ispezioni dell'azienda vasta e complessa degli Economati dei beneficî vacanti. Ora si aggiunge anche quest'altro non indifferente lavoro, delle ispezioni notarili. Il Senato comprende che ispezionare molti e molti atti di varî notai sparsi nella superficie del Regno, non è opera di lieve momento. La nuova istituzione di quest'ufficio di ispettori sarà incorporata nell' Ispettorato generale, in modo da fondersi con esso, o funzionerà in modo autonomo? Potrebbe, a mio avviso, pur rimanendo incorporata nel servizio generale dell'Ispettorato, farsene un ufficio speciale, perchè, quanto più si specializzano i funzionari in un determinato ramo di servizio, tanto più efficace riescirà il controllo, specialmente in questa materia degli atti notarili che debbono passarsi in attenta rassegna. Quindi io vorrei proporre che l'ufficio erigendo per le ispezioni notarili, cui debbono essere addetti quattro ispettori, dei quali uno dovrebbe essere di grado superiore per averne la direzione e per poter dare unità di indirizzo al medesimo, fosse costituito con una

speciale missione di invigilare, di procedere periodicamente, come è prescritto, alla revisione degli atti notarili e per dare anche le occorrenti direttive pel retto funzionamento di codesto-importante ramo di servizio, il quale richiede una quotidiana attività per potere efficacemente esercitare il controllo.

Riguardo alla proposta dell'on senatore Beneventano, io non credo che sia assecondabile, perocche sappiamo che gl'ispettori superiori sono nella carriera amministrativa, non già nella carriera dei funzionari di ragioneria.

Ora io credo, che pure avendo gl' ispettori il bisogno di un aiuto, perche i dettami della ragioneria esigono degli uomini versati in queste materie, la direzione di una ispezione, specialmente ai notari, che richiede precipuamente cognizioni giuridiche, non potrebbe essere affidata a semplici ragionieri, ma a persone che s' intendano anche della materia del notariato, ad impiegati di concetto, come si dice nella locuzione burocratica.

Io dunque desidero di sapere se questa proposta incontra l'approvazione dell'on. ministro è dell'Ufficio centrale, per poter vedere se sia il caso di presentare analogo emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustia e dei culti. Le osservazioni fatte dagli onorevoli-senatori Beneventano e Scillama richiedono opportune spiegazioni.

L'Ispettorato al quale si riferisce l'art. 138 risponde, come osservai nella discussione generale, ad una evidente necessità.

In alcuno dei precedenti progetti si proponeva la costituzione dell'Ispettorato in proporzioni più vaste. Parve, ed era, ragionevole di restringere il numero degli ispettori in proporzioni più limitate e corrispondenti al vero bisogno del servizio. Perciò nel disegno di legge presentato dal mio predecessore furono ridotti a quattro gl' ispettori; ed io credo che essi basteranno allo scopo.

Il servizio d'ispezione al Ministero non-è specializzato, e provvede secondo i casi alle varie necessità. Il Fondo per il culto, che è una amministrazione speciale, ha i suoi ispettori. Quelli del Ministero attendono principalmente alle cancellerie giudiziarie e agli eco-

nomati dei benefici vacanti, e compiono le varie missioni che il ministro loro affida.

Dopo le riforme introdotte nell'ordinamento del notariato e degli archivi, tolta ai notari la funzione ispettiva, erà necessario sostituire funzionari dipendenti dal ministro per esercitare la vigilanza necessaria; e a questo nuovo compito non poteva essere sufficiente il numero attuale degli ispettori. Da ciò l'aumento proposto che corrisponde ai bisogni del servizio.

I nuovi ispettori non porteranno alcun onere allo Stato. L'art. 141 del disegno di legge prescrive che tutte le spese pel servizio di ispezione, compresi gli stipendi e le indennità per gli ispettori e le altre in genere occorrenti per l'esecuzione della legge, saranno prelevate sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa depositi e prestiti. Esse quindi graveranno sui proventi degli archivi.

Questi ispettori, che non costituiranno un corpo a sè, ma andranno in aumento degli attuali ispettori del Ministero, sopraintenderanno a tutto il servizio delle ispezioni notarili.

L'interno ordinamento di questo servizio non può essere rogolato in sede legislativa. A ciò provvederà il potere legislativo per decreto Reale od anche con decreto ministeriale.

Legislativamente basta stabilire il numero dei nuovi ispettori e il loro grado; e ciò principalmente agli effetti finanziari, onde avere una base determinata e sicura per lo stanziamento dei fondi con cui gli ispettori dovranno essere retribuiti; e per la conseguente modificazione della pianta organica del Ministero, accennata dall'onorevole senatore Beneventano, di assegnare cioè due di tali posti d'ispettore al personale di ragioneria, che è fra questi; ed io non posso in essa consentire.

Io non posso quindi aderire a proposte che escano dai termini indicati, e pregiudichino le risoluzioni che potranno essere richieste dai bisogni del servizio.

La funzione di questo ispettorato, diretto essenzialmente alla vigilanza sulla esecuzione della legge notarile, richiede attitudine e competenza di carattere tecnico e amministrativo. Non parmi possa rispondere a ciò, in linea generale, il personale di ragioneria. L'obbligo che si vorrebbe imporre al ministro sarebbe quindi inopportuno e pericoloso.

Io però potrei solo consentire ad una determinazione, che vincolasse quanto all'indicazione della qualità dei funzionari. Evidentemente l'ordinamento interno del servizio delle ispezioni, coordinato a quello di tutta l'amministrazione centrale, deve essere lasciato all'iniziativa e alla responsabilità che ne risponde innanzi al Parlamento. La restrizione indicata dall'onorevole senatore Beneventano, non può quindi essere accolta come prescrizione tassativa della legge. Potrà come raccomandazione essere tenuta presente quando dovrà provvedersi alla nomina degli ispettori.

L'onorevole senatore Scillama ha segnalato l'opportunità che uno degli ispettori sia di grado superiore per assumere la direzione di questo speciale servizio. Risponderò che anch'io riconosco che potrebbe riuscire utile al servizio se uno degli ispettori, senza intendere con ciò di voler costituire un ufficio speciale e separato nel Ministero, avesse un grado superiore. Ad ogni modo, poichè l'onor. Scillamà ha accennato ad un emendamento in proposito, lo prenderò in esame quando lo avrà presentato.

BENEVENTANO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Sono molto lieto di apprendere in sostanza, chè non si tratta di aumento di organico, e questa è la cosa più importante, alla quale io principalmente m'interesso,

Relativamente alle attribuzioni da dare al personale, era ben lontano da me il concetto di voler suggerire al ministro di grazia e giustizia, quale o quale altra persona avrebbe dovuto occuparsi di determinati servizi. Siamo d'accordo, che l'oggetto della legge è quello di provvedere alle ispezioni negli archivi notarili e del servizio notarile in genere. Fermato questo concetto, uniformemente a quanto avevo annunziato, io non posso che limitarmi ad una semplice raccomandazione, perchè mi pare, che siamo perfettamente d'accordo nella sostanza.

Osservo però che non è esatto il dire che l'aumento delle spese non costituisce un gravame, poiche esso non grava sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Non interessa molto l'investigare se una spesa gravi più direttamente sopra un bilancio dello Stato, o su quello di altri enti pubblici, interessa una sola cosa, cioè: che non si spenda più del neces-

sario, perchè sono sempre i contribuenti quelli che dovrebbero pagare.

SCILLAMÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ. L'emendamento che io sottopongo alla considerazione dell'onor. ministro è il seguente:

«Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori del Ministero di grazia e giustizia, uno dei quali con grado superiore, per istituire nel detto Ministero un ufficio speciale di ispettorato, che dovrà sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili; e a dare le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento del médesimo ».

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale non accetta.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Riferendomi a quanto dissi momenti fa, debbo osservare all'onor. senatore Scillamà che non potrei accettare una formula che accenni ad un ufficio speciale nel Ministero per le operazioni notarili. E quanto alla nomina fra gli ispettori di uno di grado superiore, alla quale l'onor. senatore ha accennato, dovrebbe essere non un obbligo imposto dalla legge, ma una facoltà consentita al ministro, perchè possa avvalersene, se lo giudicherà opportuno, nell'interesse del servizio.

SCILLAMÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILLAMÀ. Allora prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro e desidero che se ne prenda anche atto nel processo verbale. Faccio vivissime raccomandazioni perché sia tenuta presente la mia proposta, e non insisto nel proposto emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 138 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 139.

Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 135, il ministro di grazia e giustizia può far procedere

ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'articolo 136.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 140.

Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

(Approvato).

#### Art. 141.

Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stpiendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 99 e le altre in genere occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(Approvato).

#### CAPO IJ.

Delle pene disciplinari.

### Art. 142.

Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:

- 1º l'avvertimento;
- 2º la censura;
- 3º l'ammenda;
- 4º la sospensione;
- 5° la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi, ed anche nel-

caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

(Approvato).

#### Art. 143.

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.

(Approvato).

#### Art. 144.

È punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 48 e degli articoli 50, 56, 62, 63, 70, 72, 73, e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 58 e 59.

È punito con l'ammenda da lire 50 a lire 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 25, dei numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 48, e del capoverso dell'art. 64.

È punito con l'ammenda da lire 100 a lire 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

(Approvato).

#### Art. 145.

È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:

1º che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 25;

2º che contravviene alle disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54;

3º che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 59, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 60;

5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell' art. 48;

6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art 135 o le rende altrimenti impossibili.

legislatura XXIII — 1ª sessione 1909-912 — discussioni — tornata del 16 maggio 1912

È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 44, 45 e 46.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.

(Approvato).

#### Art. 146.

È inabilitato di diritto all' esercizio delle sue funzioni il notaro:

1º contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2º che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;

3º che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.

(Approvato).

#### Art. 147.

Può essere inabilitato all' esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.

(Approvato).

#### Art. 148.

Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 146 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Decorso il detto termine, se il notaro non ha finito di scontare la sua pena, cessa definitivamente dall'esercizio, e il suo posto diviene vacante. FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parla e. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'ultimo comma dell'art. 148, che riproduce una disposizione contenuta nel primo comma, deve essere soppresso.

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole Guardasigilli, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che resti soppresso l'ultimo comma dell'art. 148.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 148 con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 149.

È punito con la destituzione:

: il notaro che continua nell' esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverrso dell'art. 144;

il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni agli articoli 26 e 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 145, numeri 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 25 o ai numeri 1, 8, 11, 12 dell'art. 48;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

È destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.

(Approvato).

#### Art. 150.

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

(Approvato).

#### Art. 151.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.

(Approvato).

#### Art. 152.

Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

(Approvato).

#### Art. 153.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorche vi siano stati atti di procedura.

La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.

(Approvato).

#### Art. 154.

Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorarii faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'art. 154, dopo le parole: «con riduzione degli onorari», deve aggiungersi: «e diritti accessori».

LAGASI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Un modo di concorrenza che si compie senza scrupolo da tutti è quello per il quale gli istituti di credito ed i notai si impegnano gli uni di dare, gli altri di fare i protesti per somme inferiori a quelle tariffali. I notai sono così sfruttati; ma lo sono più le parti, perchè gli istituti, dalle parti percepiscono quel tanto che i notai hanno dovuto, in conseguenza di questa specie di contratto, abbandonare all'istituto stesso. Ora non pretendo che si provveda in questo articolo; ma desidero che si provveda, impedendo questi abusi, nel regolamento e nutro fiducia che l' Ufficio centrale e l'onor. ministro, vorranno tenere conto di questa mia raccomandazione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nella redazione del regolamento esaminerò il caso che ha segnalato l'onor. senatore Lagasi per adottare la formula più opportuna.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 154 con la sostituzione delle parole « o con riduzione degli onorarii e diritti accessorii » alle altre « o con riduzione degli onorarii ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### CAPO III.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione.

#### Art. 155.

Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal Pubblico Ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.

(Approvato).

#### Art. 156.

Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimento, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il Pubblico Ministero.

(Approvato).

#### Art. 157.

Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del Pubblico Ministero.

In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni, sarà dato dal presidente del tribunale.

Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

(Approvato).

#### Art. 158.

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

(Approvato).

# Art. 159.

Su l'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti per le citazioni, e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il secondo comma di questo articolo va modificato sostituendo alle parole: « nei modi stabiliti per le citazioni », le altre: « nei modi stabiliti dal regolamento », onde sia conservata a queste notificazioni una forma amministrativa, evitando gl'inconvenienti che possono derivare da una soverchia pubblicità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 159 così modificato e che rileggo:

#### Art. 159.

Su l'istanza fatta dal Pubblico Ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti il tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento, e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare al meno dieci giorni.

(Approvato).

#### Art. 160.

Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.

(Approvato).

#### Art. 161.

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il Pubblico Ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.

Copia della sentenza del tribunale deve es sere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al Pubblico Ministero.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Bisogna ripetere in questo articolo l'emendamento introdotto nell'articolo 159, aggiungendo nel secondo capoverso le parole: «nei modi stabiliti dal regolamento».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 161 con l'aggiunta proposta dall'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 162.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

L'appello, tanto del notaro quanto del Pubblico Ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all' altra parte.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

Le norme stabilite negli articoli 160 e 161 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

(Approvato).

#### Art. 163.

Dalle sentenze della Corte d'appello si può ricorrere alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite. MORTARA, presidente dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, presidente dell' Ufficio centrale. Il primo capoverso dell'articolo (per la stessa ragione per cui è stato altrove detto che la sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello) dovrebbe dire: « Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione » ecc.

Al secondo capoverso poi si dovrebbe dopo le parole: « è esente dal deposito », aggiungere « per multe ».

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo con le modificazioni proposte:

#### Art. 163.

Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

Metto ai voti l'articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 164.

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

(Approvato).

#### Art. 165.

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro sarà fatta la relativa dichiarazione.

Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 146.

Qualora tali dichiarazioni siano state omesse il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cat-

tura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contradditorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

La pronunzia dell'inabilitazione nei casi degli articoli 146 e 147 è esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.

(Approvato).

# Art. 166.

Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:

1º se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel numero 3 dell'art. 5;

2º se, negli altri casi, siano decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La domanda, corredata dai documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, dev essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte d'appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Non potra mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe e calunnie.

(Approvato).

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

#### Art. 168.

È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge. BENEVENTANO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Noi dobbiamo sospendere la discussione di quest'articolo 168 perchè esso dice:

«È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge ».

Ora, quest'affermazione è qualche cosa che potrà farsi soltanto dopo la discussione e l'approvazione della tariffa medesima. Quindi, se l'on. Presidente acconsente, io proporrei di sospendere per ora la discussione di quest'articolo, rimandandola a dopo che avremo discussa ed approvata la tariffa alla quale l'articolo 168 si riferisce.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano la sospensione della discussione su questo art. 168.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Io me ne rimetto al Senato. Osservo soltanto che si fece lo stesso quando si discusse l'ordinamento giudiziario; furono approvate prima le tabelle e poi l'articolo relativo.

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale accetta la sospensiva.

PRESIDENTE. Allora la discussione di quest'articolo 168 sarà sospesa.

Passiamo alla discussione dell'articolo 169 che leggo:

#### Art. 169.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In questo articolo mi pare indispensabile una aggiunta che ha la sua importanza. L'articolo dice: « Dal giorno della attuazione della presente legge, cessano di aver vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima ». Come conseguenza di questa disposizione occorrerà provvedere prima al regolamento, dal quale dipende l'attuazione della

legge. Credo sarà opportuno aggiungere: « Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinata per decreto Reale ».

Ciò toglierà ogni dubbio sul momento in cui la legge entrerà in vigore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 169 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 170.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Propongo che per questo articolo si torni al testo ministeriale.

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 170 nel testo ministeriale:

#### Art. 170.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a lire 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Chi l'approva voglia alzarsi. (Approvato).

#### Art. 171.

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 16, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi Collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più Collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3. Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.

(Approvato).

L'art. 172 è soppresso.

#### Art. 173.

Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.

(Approvato).

#### Art. 174.

Finche in un distretto vi sia un numero di notari superiore a quello assegnatogli dalla tabella di cui all'art. 4, non si farà luogo ad alcuna nuova nomină, anche se si renda vacante qualcuna delle sedi stabilite nella tabella medesima; a meno che alcuno dei notari del distretto faccia domanda di esservi traslocato, nel qual caso si pubblichera un concorso riservato ai soli notari del distretto.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. D'accordo con l'Ufficio centrale propongo la soppressione di questo articolo, perche il concetto in esso contenuto è compreso nel penultimo comma dell'art. 11.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, s'intenderà soppresso l'art. 174.

#### Art. 175.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno, all'infuori di notari esercenti, sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaio, se non sia fornito di laurea in legge, ad eccecezione di coloro che abbiano conseguito il diploma di notariato prima della detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami d'idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

POLACCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. La disposizione dell'art. 175 contiene un principio di evidente giustizia, per quelli che già, prima dell'attuazione della presente legge, avranno ottenuto il diploma di notaro, non facendo loro l'obbligo (che sarebbe insostenibile) di munirsi di quella laurea, che la legge quindinnanzi riterrà necessaria per l'esercizio notarile.

Ma pare a me, e già lo ho annunciato nella discussione generale, che si debba provvedere, per ragioni di altrettanto evidente equità, anche a coloro che stanno ora compiendo gli studi nelle scuole di notariato, e particolarmente in quelle scuole dalle quali, per la legislazione scolastica vigente, non si può passare alle Facoltà di giurisprudenza, quelle cioè di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

Un emendamento che io presento (onorato dalle firme dei colleghi Torrigiani, Ridolfi, Melodia, De Cesare, Filomusi-Guelfi e Mele) tende appunto a provvedere alle condizioni di costoro. Ho poi vivo piacere di poter dichiarare che lo so approvato dagli onorevoli ministri Finocchiaro-Aprile e Credaro, quest'ultimo per la parte che riguarda gli studi di giurisprudenza.

"Qui bisogna cominciare da quelli che attualmente, quando la legge entrera in vigore, si trovano al secondo anno di notariato. È giusto che essi debbano poter compiere il loro corso ed ottenere il diploma di notaro, senza che il requisito della laurea sia per loro necessario. Ma era opportuno non dimenticare nemmeno quegli altri che si troveranno, all'attuazione della legge, inscritti semplicemente al primo anno.

Ebbene, stando al rigore delle norme scolastiche vigenti, quel primo anno non varrebbe loro per nulla, dato che siano iscritti in Aquila, Bari, Catanzaro o Firenze, e non potrebbero d'altra parte continuare il corso perche questo corso speciale di notariato scomparirà. Si troverebbero quindi ad aver perduto un anno, e dovrebbero conseguire la laurea inscrivendosi al primo anno del quadriennio nella Facoltà di giurisprudenza. Anche qui un temperamento si imponeva.

Si è trovato quindi opportuno di valutare l'anno compiuto in quelle scuole ed ammetterli al secondo anno di giurisprudenza, anziche al primo.

Finalmente un'ulteriore agevolezza si raccomanda per quelli che in verità non sarebbero per nulla danneggiati, inquantochè, all' attuazione della presente legge, abbiano compiuto o stiano compiendo il secondo anno ed abbiano conseguito o stiano per conseguire il diploma di netariato nelle quattro scuole che ho dianzi accenhate. Per verità costoro, potendo col-solo diploma di notaio concorrere insieme coi dottori in giurisprudenza, ai põsti notarili vacanti, non risentono danno. Ma si è pensato che, pur nonvavendone necessità, può darsi aspirino anch'essi al titolo di dottore, oggi che si è elevato col requisito della laurea la dignità della funzione del nótaio. È un'aspirazione nobilissima che va pure in qualche modo agevolata.

Quiadi proponiamo si estenda anche a loro il beneficio che invece di dover all'uopo percorrere tutti e quattro gli anni di giurisprudenza, possano inscriversi per la laurea al secondo.

Quanto ho detto è contenuto nell'emendamento di cui do lettura:

- « Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concerrere ai posti vacanti di notaro, se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
- « Pero la pratica e gli esami d'idoneità superati secondo la legge superiore, non saranno rinnovati. La pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.
- « Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno di corso di notariato o vi si trovino inscritti, saranno ammessi (nel secondo caso ad anno compiuto) al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
- « La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso qualora intendano conseguire la laurea di giurisprudenza ».

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Parlo anche a nome del collega della giustizia.

Noi riteniamo che la proposta dell'on. Polacco risponda ad un sentimento di giustizia e di equità. È necessario che coloro i quali si trovano iscritti nelle scuole di notariato che sono nel nostro paese, abbiano aperta la via per conseguire la laurea in giurisprudenza, che diventerà necessaria per esercitare la loro professione. Soltanto aggiungo, e credo di avere in ciò consenziente il Senato, che questi giovani i quali vengono ammessi al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza, saranno tenuti a sostenere tutti gli esami prescritti dai regolamenti e dalle leggi universitarie per diventare dottori di legge. Ed aggiungo anche, a tutela della finanza, che dovranno pagare le relative tasse.

Con queste dichiarazioni noi accettiamo la proposta del senatore Polacco.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non mi resta che ringraziare gli onorevoli ministri delle dichiarazioni fatte; le riserve aggiunte dall'onor. ministro dell'istruzione sono poi di un'evidenza tale che non vi è niente da obbiettare.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 175, con le modificazioni proposte dall'onor. senatore Polacco ed accettate dall'onor. ministro Guardasigilli e dall'Ufficio centrale:

#### Art. 175.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaio, se non sia fornito di laurea in giurisprudenza; ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami d'idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato o vi si trovino iscritti, saranno ammessi (nel secondo caso, ad anno compiuto) al secondo anno della Facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza».

Chi approva l'articolo così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 175 bis.

Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi, eccettuati quelli di cui all'art. 174, si osserveranno le disposizioni che seguono:

- a) Per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giuris prudenza;
- b) Per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Nel primo comma di questo art. 175-bis deve essere cancellato il richiamo all'art. 174 che è stato soppresso.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli fa notare che, poiche è stato soppresso l'art. 174, bisognerà sopprimere anche il richiamo che ad esso si fa nell'art. 175 bis ora in discussione. Si tratterebbe cioè di sopprimere l'inciso; « cccettuati quelli di cui all'articolo 174 ».

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'art. 175 bis con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 176.

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'art. 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

(Approvato).

#### Art. 177.

Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero sei dell'art. 17, dei fogli del nuovo modulo del repertorio, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio di registro.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustivia e dei culti. Nell'art. 177 devono essere soppresse le ultime due parole: « di registro » che non hanno ragion d'essere.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli propone che nell'art. 177 siano soppresse le ultime due parole « di registro ».

Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'art. 177, con questa modificazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 178.

I notari che lianno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finche rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

(Approvato).

#### Art. 179.

l notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno

diritto a godere dei termini stabiliti dall' art. 23 della legge anteriore.

(Approvato).

#### Art. 180.

Nei comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall' italiana si potra continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

(Approvato). .

#### Art. 181.

Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.

(Approvato).

#### Art. 182.

La disposizione del capoverso dell'art. 67 non si applica alle sospensioni ed interdizioni pronunziate sotto l'impero della legge anteriore.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Quest'art. 182 è stato trasfuso nell'art. 43-quinques, io proporrei quindi, se l'Ufficio centrale non è contrario, di sopprimere quest'articolo.

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Allora resta soppresso questo art. 182.

#### Art. 183.

Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni ed impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia; altrimenti saranno dispensati d'autorità dall'impiego d'archivio da loro occupato.

I conservatori, però, e gl'impiegati d'archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

ASTENGO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale ha proposto e fu deciso d'accordo col ministro, di stabilire la incompatibilità dei direttori di Banca. Io pregherei di consentire che nel regolamento si dia un termine a questi direttori di Banca che esercitano contemporaneamente il notariato, onde optare per l'uno o per l'altro ufficio, onde non costringerli su due piedi a prendere questa determinazione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In materia di incompatibilità è necessaria la rigorosa applicazione della legge. Un temperamento però può essere adottato nelle disposizioni transitorie consentendo un congruo termine per l'opzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 183.

Chi lo approva favorisca alzarsi. (Approvato).

#### Art. 184.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengeno.

Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonche il titolo attuale.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale se debbano essere mantenuti i comma successivi ai due primi medificati, mancando a lato della proposta ministeriale la indicazione relativa.

ASTENGO, relatore. Intendiamo che rimangano: è stato dimenticato l' « identico ».

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Allora all'ultimo capoverso bisogna correggere la citazione dell'articolo che non è il 177, ma il 178, e dovrebbe
aggiungersi: « così per la misura come per i
modi di prestazione della cauzione ». Poiche i
conservatori degli archivi con la nuova legge
prestano la cauzione con modalità indicate nella
legge, poteva rimanere il dubbio che queste
modalità nuove dovessero esser completate sulla
cauzione vecchia.

L'aggiunta proposta ha lo scopo di togliere questo dubbic.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, rileggo l'art. 184 modificato, e lo pongo ai voti.

#### Art. 184.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

Potranno però, per esigenze di ruolo, esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonchè il titolo attuale.

Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrera sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 178 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

#### Art. 185.

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli

impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 185 bis.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 99, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi:

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'art. 9, e potranno conseguire l'indennità di cui all'art. 15 n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

(Approvato).

#### Art. 186.

È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.

(Approvato).

#### Art. 187.

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, ed ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1º gennaio 1874.

ASTENGO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, relatore. Ho chiesto la parola per sentire dall'onor. Guardasigilli se è disposto a consentire che la decorrenza dei nuovi stipendi degli impiegati degli archivi notarili dati dal 1º gennaio 1912, anzichè dalla data dell'applicazione della nuova legge.

Per conto mio, dopo una cosi lunga aspettativa (perchè sono ormai tre anni che attendono) consentirci che la decorrenza dei nuovi stipendi cominciasse dal 1º gennaio 1912.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Intendo perfettamente il sentimento al quale s' inspira il senatore Astengo, ma io credo non sia regolare di dare alla legge una retroattività così notevole. Se la legge sarà approvata in tempo utile, potrà avere la sua attuazione, quanto alle tabelle degli stipendi, anche dal 1º luglio prossimo.

Non mi pare che sia il caso di mutare la norma consueta nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. L'onor. Astengo fa una proposta formale?

ASTENGO, relatore. Io faccio soltanto una raccomandazione, non faccio una proposta formale.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi proposte formali, pongo ai voti l'art. 187 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Passiamo ora alla discussione della tariffa.

Domando all'onorevole ministro se non sia il caso di ometterne la lettura, riservando la parola a tutti coloro che vogliono fare osservazioni sui singoli articoli.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Quanto al metodo di discussione della tariffa mi rimerto all'onorevole Presidente. Evidentemente si tratta di questioni troppo minute e dettagliate; e, se l'onorevole Presidente non giudicherà diversamente, potrebbe limitarsi la discussione agli articoli intorno ai quali verranno fatte osservazioni dagli onorevoli senatori.

ASTENGO, relatore. L'Ufficio centrale accetta la proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora resterà stabilito che chi vuol parlare sulla tariffa, indichera il punto su cui intende discutere.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Debbo segnalare all'Ufficio centrale alcune correzioni da introdurre nella tariffa.

All'art. 4, alinea 13, è detto che per le autenticazioni delle firme negli atti che danno diritto ad onorario fisso, questo è ridotto alla metà; ma a non meno di lire 3. Ora nella tariffa vi sono molti atti per i quali è stabilito un onorario fisso inferiore alle lire 3; e per essi sarebbe assurdo applicare un onorario maggiore.

Le parole « a non meno di lire 3 » debbono quindi essere cancellate.

All'art. 22 si dice: « per l'accesso del notaro, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità ».

Ora con la legge attuale il notaro può recarsi in tutto il distretto, e può nascere il dubbio che la indennità di trasferta gli spetti dal luogo nel quale effettivamente si trova. Onde evitare equivoche interpretazioni, l'articolo deve modificarsi così: « al notaro che, per compiere un atto del suo ufficio, deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso, ecc. ».

Il penultimo comma dello stesso articolo, che apparisce soppresso nello stampato, dev'essere riprodotto essendo stato mantenuto l'obbligo di trasmettere agli archivi notarili la copia dei testamenti.

Finalmente nella tabella degli stipendi, onde evitare disarmonie e difficoltà nelle promozioni e nei passaggi da un archivio all'altro, si propone la soppressione della terza classe nella categoria a e nella categoria b.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Finora ci siamo occupati dei diritti dei notari e degli impiegati degli archivi notarili; adesso è necessario occuparci e di guardare l'interesse dei contribuenti.

Il complesso della tariffa contiene molti punti oscuri, che si prestano ad interpretazioni diverse, e mi pare che possano darsi dei casi in cui erede di una eredità possa trovarsi precisamente il notaro.

E comincierò per ordine.

Al notaro spettano, come si vede dalla tariffa, diversi diritti, onorarii fissi e onorarii proporzionali sul valore dell'atto, che sono calcolati sul valore che può talora essere determinato, come avviene negli atti di vendita, negli atti di locazione, dal prezzo, ma talvolta, come avviene negli atti di permuta, non possono calcolarsi, perchè il valore dei beni permutati non è determinato appunto, perchè si permuta talvolta una cosa mobile per un immobile ovvero un immobile per un altro.

Quali saranno i diritti dei notari, in questo caso? In qual modo dovra venirsi alla determinazione degli onorarii proporzionali da pagarsi ai medesimi? La legge e la tariffa lasciano una grande lacuna. Si contemplano i casi del deposito dei testamenti. Per questi il notaio riceve un onorario.

Non immoviamo a discutere se l'onorario debba essere di 15 o di 25 lire, cifre che segnano la differenza fra la proposta del ministro e quella dell'Ufficio centrale.

Quello, che è rimarchevole si è, che alla apertura del testamento o all'apertura della successione sono dovuti al notaro diritti sul valore lordo dell'eredità. Per calcolare l'entità di questi onorarii proporzionali, immaginate una eredità di una famiglia, che abbia un valore cospicuo (e speriamo, che in Italia si trovino in copia delle grandi fortune).

Nel caso non certo rarissimo di un' eredità di 20 milioni, su la quale però esistano debiti per circa 19 milioni a causa di precedenti donazioni per le quali furono già pagate le tasse, o per debiti già contratti dall'estinto, il notaio, secondo la tariffa, avrà diritto a riscuotere un compenso proporzionale su tutta la somma di lire 20 milioni, la qual cosa è del tutto irragionevole. Il notaio poi ha diritto di riscuotere onorari ad ore durante le operazioni dell'inventario. Questi diritti gli si debbono a parte in ragione delle ore impiegate per completare l'inventario.

Nelle grandi famiglie vi sono dei grandi archivi e per completare la descrizione del contenuto occorrono degli anni. Conosco un inventario durato sette anni. Ebbene, date al notaio l'onorario proporzionale sul lordo del-

l'eredità senza detrazione del passivo, considerate d'altra parte quello che la tariffa accorda al medesimo per l'onorario ad ore pel tempo che impiega nella formazione dell'inventario e poi ditemi se non è vero che in quell'eredità il vero erede non sia il notaio.

Io credo, onorevoli colleghi, e spero che il ministro voglia convincersene, che l'onorario proporzionale al notaio si debba sul netto. Non si è udito mai che si paghino diritti e tasse su ciò, che non forma obbietto di trasferimenti. Se voi fate una convenzione qualsiasi nella quale avete stabilito il valore per una contrattazione onerosa, certamente non si prende come base tassabile se non che il valore, il prezzo che si paga; anche per le leggi di registro sono queste le regole che oggi imperano.

Un'altra considerazione anche sotto un rapporto sociale. Il progetto governativo, parlando degli onorarii fissi, aveva detto che per gli atti di riconoscimento dei figli naturali fosse dovuto al notaio il diritto fisso di lire cinque; l'Ufficio centrale ha creduto di aggiungere: lire cinque per ogni figlio riconosciuto. Una delle piaghe moderne è precisamente quella dei figli naturali: io credo, che il progetto del Governo sia molto più facilitativo per il riconoscimento dei figli naturali e sarebbe opportuno quindi di mantenere la proposta dell'onorevole ministro anzichè quella dell'Ufficio centrale.

Ancora una parola in rapporto alla proporzionalità.

Il disegno di legge dice così:

« Pei contratti di trasferimento di proprieta immobiliare e mobiliare, di costituzione di rendita, di usofrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500 è dovuto l'onorario di lire cinque. Se eccede le lire 500, ma non le lire 1000, sono dovute oltre le lire 5 altre lire 3 ».

Poi il disegno di legge stabilisce gli onorari, che sono dovuti nel caso che il valore del contratto superi le lire 1000, fissando una scala decrescente in ragione inversa degli aumenti proporzionali del valore dei contratti.

Questa degressione dovrebbe seguire colla stessa proporzione, ma invece si arriva al milione e li si arresta.

Supponete, che ci sia un contratto di una

Società che vi presenti un attivo di 100,000,000, sia essa commerciale od industriale. Allora avverra che il notaio prenderà la somma di lire 30,000. Ma sono centesimi, si dice. Si, sono centesimi, inizialmente, ma che possono ascendere a molte migliaia di lire.

Tutto questo considerato, mi pare che si renda necessaria una più accurata redazione della tariffa. Questa tariffa si potrebbe mettere in rapporto a quella vigente, ammesso pure qualche aumento proporzionale, perche, non si può negarlo, la moneta ha subito in questi ultimi tempi un deprezzamento e per conseguenza quello che una volta valeva dieci, oggi vale quindici.

Queste le ragioni per le quali vorrei proporre le seguenti riduzioni.

Per gli atti di riconoscimento mantenere la dizione del Governo.

Per quanto riguarda gli onorari proporzionali, stabilirli in rapporto al netto e non già al lordo delle contrattazioni.

Per quel che si riferisce alle permute, trovar modo di precisare qualche cosa per quanto riguarda la determinazione del valore, il quale dovrebbe esser fissato per gl' immobili alla base dei catasti, e pei mobili in base alle dichiarazioni dei contraenti.

Per quanto poi si riferisce agli onorari ad ore, stabilire un' indennità fissa per la prima ora e poi per le altre una certa forma lievemente decrescente ma sempre fissa e prudenziale in rapporto all' importanza degli affari.

Si diano onorari che assicurino al notaio un compenso equivalente al suo lavoro, ma si tenga altresi conto degli interessi di coloro che sono obbligati al pagamento di questi compensi.

Un'altra osservazione è necessaria a farsi per la tariffa delle indennità per le copie degli v atti.

Gli onorari che al notaio debbono essere dati per le copie, secondo la tariffa della legge, debbono essere una quota parte degli onorari, che al medesimo sono dovuti per l'originale.

Ora supponete (torno al punto da cui partivo prima) supponete, che si tratti di un'eredità, che debba essere tassata al valore lordo.

In questo caso evidentemente la tassa sarà favolosa; ogni erede ne vorrà una copia, saranno così dieci o dodici copie; sommate i diritti notarili e vedrete subito a che punto si

arriva, fissando queste indennità in modo relativo all'entità dei diritti proporzionali fissati dalla tariffa per l'originale. Non parliamo di onorarii relativi alla spedizione esecutiva; perche allora il notaio merita una percentuale maggiore, ma quando si tratta di tutte le altre copie a me pare, che si debba dare una percentuale minore di quelle stabilite dalla tariffa, che sono veramente eccessive.

Questo è quello, che io avevo da osservare in rapporto alla tariffa. L'on ministro nella sua saggezza saprà trovare il modo di vagliare le mie osservazioni, il Senato ne prenderà atto e vedrà fino a che punto debba tenerne conto.

Io mi auguro, che tutto sia risoluto per bene tanto nell'interesse dei notai, che hanno diritto ad avere un trattamento conveniente, quanto nell'interesse delle popolazioni che dovranno pagare questi onorari. (Approvazioni).

ASTENGO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO, relatore. L'onor. Beneventano ha dimenticato che uno degli scopi per cui fu presentato questo disegno di legge è quello di migliorare la condizione dei notai. Ora questa non si migliora senza aumentare in piccolissima proporzione la tariffa in alcune sue parti. Non è esatto che nella tariffa siano stabilite cifre esagerate. Potrei rispondere molto a lungo, ma l'Ufficio centrale, dopo di aver studiato profondamente e d'accordo col Ministro la tariffa proposta, non crede di portare ad essa alcuna modificazione. Noi non crediamo sia il caso di discutere cifra per cifra; domandiamo soltanto che il Senato voti le cifre da noi proposte.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facolta.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Debbo rivolgere all'onorevole Beneventano lo stesso invito che gli ha fatto l'onor. relatore dell' Ufficio centrale.

Questa tariffa è stata esaminata, discussa e riveduta da una Commissione composta di persone competentissime. Essa contiene qualche aumento in alcune delle sue disposizioni, ma questo aumento non è tale, a mio avviso, da giustificare il giudizio severo dell'onor. senatore Beneventano. Egli ha accennato a criteri che, secondo il suo giudizio, avrebbero dovuto

essere adottati, diversi da quelli sui quali la tariffa è stata formulata; ma non ha presentato alcuna proposta di emendamento.

Io non posso esaminare singolarmente le osservazioni fatte dall'onor. senatore. Le disposizioni riguardanti la dispensa di onorario per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, e il consenso a matrimonio, è logicamente disposta per le persone che mancano dei mezzi necessari. Ammetterla anche per coloro che di questi mezzi non mancano sarebbe eccessivo. Per l'onorario delle copie ed estratti degli atti e simili sono stabilite norme e proporzioni equitative. Lo stesso è a dire per l'onorario ad ora, stabilito in proporzioni discendenti, ecc.

Stancherei certamente il Senato, se dovessi procedere ad un esame di tutta la tariffa. Ma le osservazioni fatte con l'acume che gli è proprio dall'onorevole Beneventano, riguardano sostanzialmente il complesso della tariffa; e sono osservazioni delle quali tutte le tariffe sono suscettibili. Trattandosi di tasse, argomento senza dubbio sgradevole, le censure si ripetono in ogni occasione: e sarebbe certo compito assai lieto quello di chiederne la riduzione piuttosto che l'aumento, per quanto, non sensibile. La nuova tariffa però, senza recare un aggravio sensibile per gli atti nei quali è richiesta l'opera del notaro, risponde ad un bisogno urgente da tutti riconosciuto. Questi piccoli aumenti rendono possibile l'attuazione della legge: e la tariffa non può essere considerata indipendentemente da questo scopo.

È perciò che, associandomi alle conclusioni dell'onorevole relatore, prego l'onor. Beneventano di non insistere nelle osservazioni fatte, o in emendamenti che non potrebbero essere accolti, se presentati; e confido che il Senato vorrà approvare la tariffa che è la sanzione pratica necessaria per l'attuazione della legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Non faccio proposte, perche sarebbe cosa iuutile, quando il ministro e l'Ufficio centrale non le accettassero. M'interessa solo che almeno risulti dagli atti parlamentari quello che ho creduto mio dovere di dire su la legge che abbiamo in esame.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti le proposte del Guardasigilli.

All'art. 4 (12º comma) sopprimere le parole: « ma non a meno di lire tre ».

Chi approva si alzi.

(Approvato).

All'art. 22 togliere la frase: « per l'accesso del notaro » che si legge in principio, e sostituirvi l'altra: « al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio », e ripristinare l'ultimo comma soppresso dall' Ufficio centrale.

Chi approva si alzi.

(Approvato).

In fine, sopprimere nella tabella la terza classe degli impiegati indicata nelle categorie a) e b).

Chi approva si alzi.

(Approvato).

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura della Tariffa, nel testo emendato ed approvato dal Senato.

TARIFFA ANNESSA ALLA LEGGE SULL' ORDINA-MENTO DEL NOTARIATO E DEGLI ARCHIVI NO-TARILI:

#### Capo I.

Degli onorari e dei diritti accessori dovuți ai notari.

### Art. 1.

Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti, accessori e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1º onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

 $2^{\circ}$  onorari proporzionali sul valore dell'atto;

3º onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volonta delle parti ebbero luogo;

4º onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13:

5º onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6º onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall' autorità giudiziaria;

 $7^{\circ}$  diritti accessori e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.

#### Art. 2.

Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per interò, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.

§ 1. - Onorari fissi.

#### Art. 3.

Per tutti gli atti che contengono procure generali ad negotia, l'onorario è di lire 10.

Per le procure generali alle liti, di lire 6. Per le procure speciali ad negotia, di lire 5. Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle corti, di lire 3.

Per le procure alle liti davanti ai pretori, di lire 2.

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di lire 1.

Per le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori.

Parimenti l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

#### Art 4.

Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di lire 3.

Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di lire 4.

Per gli atti di promessa di matrimonio, di lire 5.

Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di lire 5.

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di rabica, di lire 5.

Per gli atti di nomina di arbitri, di lire 15. Per il ricevimento di un testamento segreto, di lire 25.

Per il deposito di un testamento olografo, di lire 10.

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di lire 5.

Per gli atti di deposito di altri documenti, di lire 5.

Per la restituzione di un documento depositato, di lire 3.

Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso, questo è ridotto alla metà.

Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di lire 5 per ogni figlio riconosciuto.

Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi cinquanta, se la pensione non eccede le lire 500 annue, di una lira se l'eccede.

Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d' indigenza rilasciato dal sindaco.

#### Art. 5.

Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è:

Per somma inferiore alle lire 200, di lire 2. Da 200 a meno di 500, di lire 2.50.

Da 500 a meno di 1000, di lire 3.

Quest'onorario è aumentato di centesimi cinquanta ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le lire 20.

Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.

§ 2: - Onorari proporzionali al valore.

#### Art. 6.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufratto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione,

d'ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento, se il valore non eccede le lire 500, è dovuto l'onorario di lire 5.

Se eccede le lire 500, ma non le lire 1000, sono dovute oltre le lire 5, altre lire 3.

Se eccede le lire	Ma non le lire	Sono dovuti oltre i precedenti onorari per ogni cento lire in più
1,000	5,000	cent. 50
5,000	10,000	» 30
10,000	20,000	` » 25
20,000	100,000	» 15
100,000	500,000	» 10
500,000	1,000,000	» 03

Al di sopra di 1,000,000 è dovuto, oltre i precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in più.

Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.

#### Art. 7.

Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti;

per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

per i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;

per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli ar-

ticoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo.

Per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di lire 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di lire 5.

# Art. 8.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario non può essere minore di lire 3.

Se l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di lire 3 per ognuno degli altri.

Per le autenticazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffizi è dovuto l'onorario di cent. 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di lire 2, nè maggiore di lire 25.

#### Art. 9.

Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorari proporzionali, ridotti al quinto.

Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.

#### Art. 10.

Gli Uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro, il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaro.

#### Art. 11.

Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaro od ai suoi eredi.

§ 3. — Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.

#### Art. 12.

Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 5 per ciascun'ora in tal lavoro impiegato.

§ 4. — Onorari ad ore.

#### Art. 13.

L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo, nel caso di accettazione dell'offerta, l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaro per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.

L'onorario di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaro è richiesto per tali atti di nottetempo.

L'onorario ad ore è di lire 10 per le prime due ore, e di lire 5 per ciascun'ora successiva.

Il notaro ha diritto all'onorario di lire 10 stabilito per le prime due ore, ancorche impieghi minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a lire 5 se l'affare non abbia un valore superiore alle lire mille.

§ 5. — Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.

#### Art. 14.

Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale degli articoli precedenti, qualora

questo non superi le lire 200, ed il quinto per gli onorari superiori.

L'onorario non potrà essere minore di lire 3. Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.

#### Art. 15.

Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il sesto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a lire 3, nè maggiore di lire 20.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di lire 3, se l'onorario dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle lire 5, di lire 2 se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio del registro è sempre di lire 2.

Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

A tutte le copie è applicabile la disposizione dell'articolo 75 della legge.

#### Art. 16.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di lire 3.

#### Art. 17.

Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di lire 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di lire 3, dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di una lira per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario ad ore, a norma dell'art 13.

#### Art. 18.

Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà oltre l'onorario di estratto e di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.

# Art. 19.

Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di centesimi cinquanta se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno, l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui la ricerca si è estesa.

# Art. 20.

Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, è dovuto l'onorario di una lira.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.

Non-è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaro.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca; l'ispezione, la lettura e la collazione di un attorichiesto per ragioni di pubblico servizio da una amministrazione governativa.

§ 6. – Onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria.

#### Art. 21.

Al notaro che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13.

Tale onorario verra ridotto alla meta, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.

Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro è di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potrà mai essere minore di lire 5.

Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire.

Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'articolo 15 della tariffa per le copie.

Per ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario è di lire 5.

§ 7. - Diritti accessori.

#### Art. 22.

Al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:

1º per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, lire 2;

2º id. a distanza maggiore di due chilometri, lire 3;

3º id. a distanza maggiore di cinque chilometri, lire 5;

4º id. a distanza maggiore di dieci chilometri, lire 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe.

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di lire 8.

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggioro di sei ore, l'indennità per soggiorno è di lire 5.

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per nottetempo s'intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1º ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1º aprile al 30 settembre.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Sarà però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 66.

Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art. 13.

#### Art. 23.

Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti e di certificati è dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

#### Art. 24.

Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi le lire 5; e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario supera tale cifra.

Per ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale.

#### Art. 25.

Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di una lira.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 8. - Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.

#### Art. 26.

Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare

per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente.

#### CAPO II.

Dei diritti dovuti ai Consigli notarili.

#### Art. 27.

Ai Consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:

per conciliazioni e pareri;

per esami e iscrizioni;

per copie, estratti e certificati e per diritti accessorii.

§ 1. - Per conciliazioni e pareri.

#### Art. 28.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota, giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera:

il valore	di lire	50 .	•		L.	<b>2</b>
id.	id.	100 .			*	3
id.	id.	500 .			».	. 5
id.	id.	1,000			*	10
id.	id.	5,000			>>	20
id.	id.	10,000			*	<b>4</b> 0

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di lire 6.

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.

#### Art. 29.

Per ogni parere chiesto ad un notaro, per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute lire 6.

Se la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute lire 3. · § 2. - Per iscrizioni ed esami.

#### Art. 30.

Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute lire 20.

Per l'esame d'idoneità sono dovute lire 50 per la prima volta, e, in caso di mancata approvazione, lire 25 per ogni volta successiva.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di lire 40.

Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta la tassa di lire 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di lire 10 se appartengono allo stesso collegio.

> § 3. – Per copie, estratti, certificati e diritti accessorii.

#### Art. 31.

Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario, sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.

Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'art. 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 3.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'art. 23.

#### Art. 32.

Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2.

#### CAPO III.

Delle tasse dovute agli archivi notarili.

#### Art. 33.

Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:

1º tassa fissa di lire 0.30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le lire 2;

tassa fissa	di lire	0.60	se supera	le lire	$2^{\cdot}$
id.	id.	0.90	id.	id.	5
id.	id.	1.20	id.	id.	10
id.	id.	2.40	id.	id.	20
id.	id.	3.60	id.	id.	30
id.	id.	4.80	id.	id.	40
id.	id.	6.00	id.	id.	50

2º tassa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario supera le lire cento.

Le stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale spettante al notaro o ai suoi eredi per l'articolo 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della tassa di successione fatta dall'ufficio del registro.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa di archivio sarà liquidata sull'onorario di lire mille, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore.

#### Art. 34.

Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.

#### Art. 35.

Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Per gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

#### Art. 36.

Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art. 112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta.

#### Art. 37.

Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilità dall'art. 19. Qualora la ricerca debba estendersi al repertorio o ad altri volumi di più notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è estesa.

#### Art. 38.

Non è dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia il quale potra anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.

L'autorizzazione stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati.

#### CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

#### Art. 39.

Non è dovuta alcuna tassa ne diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento.

#### CAPO V.

Degli emolumenti dovuti ai periti.

#### Art. 40.

Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato.

Tabella degli stipendi degli impiegati degli Archivi notarili (art. 103 della legge).

			GRADI				
,	CATEGORIE DEGLI ARCHIVI	Classi	Conserva- tori	Archiviști	Sottoarchi- visti	Assistenti	
		-	Lire	Lire	Lire	Lire	
<i>A</i> ) C	Con una media di proventi superiore a lire 35,000	( 1ª classe	-6,000	-3,000	2,500	1,800	
,	o posti in città con oltre 150,000 abitanti	2ª classe	5,500	2,800	2,200	1,600	
<i>B</i> ) (	on una media di proventi superiore a lire 18,000	(1 <sup>a</sup> classe	5,000	2,800	2,200	1,600	
	o posti in città con oltre 100,000 abitanti	2ª classe	4,500	2,500	2,000	1,500	
						· · ·	
<i>C</i> ) Co	on una media di proventi superiore a lire 10,000	1ª. classe	4,000	2,500	2.000 -	1,500	
	o posti in città con oltre 70,000 abitanti (	2ª classe	3,500	2,200	1,800	1,300	
•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1ª classe	,3,000	2,200	1,800	1,400	
	on una media di proventi superiore a lire 5,000 o posti in città con oltre 40,000 abitanti (		,	2,000	,		
		2ª classe	2,500	. 2,000	1,600	1,200	
		1ª classe	2,000	1,600	1,400	1,200	
<i>E</i> ) P	er tutti gli altri archivi	2ª classe	1,500	1,300	1,200	1.000	

PRESIDENTE. Ora dunque metterò ai voti l'art. 168 che era rimasto sospeso.

#### Art. 168.

È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte della presente legge.

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Giunti alla fine di questa lunga discussione, sento il dovere di ringraziare non solo l'onor. Guardasigilli che mi ha aiutato così efficacemente nello studio di questo che si può chiamare il Codice notarile, non solo i miei

egregi amici e colleghi della Commissione, ma anche gli impiegati superiori del Ministero di grazia e giustizia che hanno così bene coadiuvato il relatore in questo faticosissimo lavoro. E dico faticosissimo lavoro, perchè furono ben due Ie relazioni che si dovettero fare, prima l'una sul progetto Gallo e l'altra sul progetto Finocchiaro.

Nello stendere la relazione sul progetto Gallo, io fui coadiuvato da un bravo funzionario del Ministero di grazia e giustizia, cioè dal segretario avv. Consiglio. Nel dettare la relazione sul progetto Finocchiaro-Aprile, fui coadiuvato da un altro egregio funzionario del Ministero stesso, cioè dal capo sezione cav. Ippoliti, ai quali tutti mando una parola di ringraziamento.

Devo poi ringraziare anche i membri della

Giunta esecutiva del Comitato permanente notarile italiano, rappresentante i notai delle diverse regioni d'Italia, i quali sono stati in permanenza a Roma pei chiarimenti che potessero occorrere al relatore, e tra essi devo uno speciale ringraziamento ai notai Moretti, Garroni, Cassanello e vari altri, dei quali al momento non ricordo il nome, che mi hanno coadiuvato in modo degno del maggiore elogio.

Rivolgo poi uno speciale ringraziamento agli egregi segretari della Presidenza che hanno sostenuto l'immane fatica di leggere e rileggere i più che 200 articoli di cui è composto questo mastodontico disegno di legge, che si sarebbe potuto ridurre alla metà se non lo si fosse riempito di una quantità di disposizioni che avrebbero trovato sede più acconcia nel regolamento. (Approvazioni).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ringrazio l'onorevole relatore per le parole cortesi che si è compiaciuto rivolgermi.

Io so di non aver fatto che il mio dovere, lieto di una cosa soltanto: che il Senato abbia condotto a termine la discussione di questo disegno di legge, del quale, mi sara lecito ricordarlo, io stesso, nel 1894, ebbi l'onore di iniziare gli studi. (Approvazioni vivissime).

PRESIDENTE. Nella seduta di domani si riferira sul cordinamento di questo disegno di legge e in seguito si procedera alla votazione a scrutinio segreto del medesimo.

Do ora lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397-A).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 771);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Mini-

stero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi distaccati in Estremo Oriente (Numero 782);

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (Numero 784);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, concernenti spese facoltative (787);

Proroga al 31 marzo 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, per la presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della mamarina mercantile (N. 783);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative (N. 764);

Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (N. 765);

Conversione in legge del Regio decreto col quale venne concessa l'indennità di disagiata residenza, durante l'esercizio finanziario 1911-1912, agl'impiegati civili residenti nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 761);

Riscatto della ferrovia Livorno-Vada (Numero 799);

Conversione in legge dei Reali decreti 31 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912 sull' ordinamento della circolazione-monetaria in Tripolitania e in Cirenaica (N. 757);

Conversione in legge del R. decreto 10 dicembre 1911, n. 1367, che autorizza gl'Istituti di emissione ad aprire filiali in Tripolitania e in Cirenaica (N. 758);

Acquisto di un magazzino per la custodia del materiale profilattico in Milano (N. 797).

Provvedimenti a completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della Facolta medica nella Regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell' interno(N. 798);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 734);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa 23 maggio 1912 (oré 10).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell'Ufficio dei Responti delle sedute pubbliche.